



*Comune di Tavagnacco*

*Provincia di Udine*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E  
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI  
(Art. 12 – Legge 7 agosto 1990, n. 241)**

**Testo coordinato**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 75 DEL 03.11.2004**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 60 DEL 30.09.2009**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 DEL 30.09.2011**

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il Presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 – Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità, per:
  - a) la concessione di contributi;
  - b) la concessione d'uso di beni pubblici e di servizi comunali.

### **Art. 2 Definizione**

1. Ai soli fini del presente Regolamento e tenuto conto delle finalità di cui all'art.4 dello Statuto comunale vigente:
  - a) per "concessione di contributi": si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi sociali, assistenziali, culturali, di ricerca, aventi interesse per la comunità locale, ovvero finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, assistenziali nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, culturali e sportivi promossi dai soggetti richiedenti;
  - b) per "concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente e degli eventuali servizi connessi. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

### **Art. 3 Commissione consiliare**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è istituita una Commissione consiliare avente il compito di elaborare proposte volte a migliorare l'azione amministrativa, nel campo del sociale, del Comune di Tavagnacco.
2. La Commissione consiliare, costituita ai sensi dell'art. 13 dello Statuto comunale, può svolgere un'attività di verifica generale sull'efficacia degli interventi adottati in rapporto alle necessità riscontrate dall'elaborazione di dati raccolti.
3. L'attività della Commissione consiliare non dovrà sovrapporsi, in alcun modo, all'attività degli Uffici comunali preposti.

## **CAPO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

#### **Art.4**

##### **Soggetti beneficiari dei contributi**

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente Capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera a):
  - a) le persone fisiche: secondo i criteri e finalità previste dal regolamento dell'ambito socio-asistenziale n. 4.5 dell'Udinese;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. 460/97 e alla L.383/2000, i gruppi ed i comitati costituiti a norma del Cod.Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata dall'autorità comunale.

#### **Art. 5**

##### **Scopo dei "contributi"**

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente Capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o Privati.
3. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino e/o coinvolgano direttamente la popolazione residente nel Comune.

#### **Art. 6**

##### **Carattere dei "contributi"**

1. Le concessioni dei contributi di cui ai presente Capo possono avere carattere:
  - a) continuativo: in caso di interventi che siano oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti più esercizi finanziari.
  - b) straordinario: in caso di intervento "una tantum".

#### **Art. 7**

##### **Procedura per l'assegnazione dei contributi e autocertificazione**

1. Per accedere all'assegnazione dei contributi il beneficiario dovrà presentare, al protocollo dell'Amministrazione comunale, apposita domanda, debitamente motivata e documentata. La domanda, qualora riguardi il sostegno di attività istituzionale del soggetto beneficiario, potrà essere presentata preferibilmente entro il 30 novembre a valere per l'anno successivo, compatibilmente con i tempi di predisposizione del bilancio dell'Ente.  
Qualora la domanda sia riferita a singole iniziative l'istanza andrà presentata prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.  
In casi eccezionali il contributo, previa motivazione debitamente documentata, potrà essere concesso anche dopo lo svolgimento dell'iniziativa.  
Il contributo sarà concesso solo in caso di disponibilità di risorse finanziarie di bilancio.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa con una sua descrizione;
  - il bilancio economico preventivo dell'iniziativa, sia in entrata che in uscita, con evidenziato l'eventuale disavanzo presunto;
  - la firma del legale rappresentante;
  - l'indicazione del codice fiscale dell'Ente beneficiario;
  - la dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo richiesti e/o concessi per la manifestazione o l'attività oggetto della domanda, compresi i contributi in denaro, di altri enti pubblici (quali Stato, Regione, Provincia, etc.) e/o di istituzioni pubbliche o private;
  - l'indicazione dell'importo della sovvenzione richiesta all'Ente.
- 3 Le persone giuridiche, inoltre, dovranno allegare, alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, relativa al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e le associazioni una copia dello Statuto, così come richiesto dall'art. 4 lett.c) del presente Regolamento qualora non sia già stato depositato.
- 4 l'assegnazione dei contributi, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici comunali competenti, sarà fatta dalla Giunta comunale, di norma, salvo urgenze, entro il
- 30 aprile o, se successivo, entro 30 giorni dall'esecutività del bilancio, per le domande pervenute nel periodo dicembre-marzo;
  - 30 agosto per le domande pervenute nel periodo aprile-luglio;
  - 30 dicembre per le domande pervenute nel periodo agosto-novembre.
- Tali termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.”
- 5 Nella stessa deliberazione dovranno essere motivati adeguatamente gli elementi sostanziali che hanno determinato le eventuali condizioni speciali per l'erogazione del contributo.

## **Art. 8 Erogazione dei contributi**

1. Tutti i contributi saranno liquidati successivamente allo svolgimento dell'iniziativa, in esecuzione di apposito atto del responsabile del servizio di volta in volta interessato, secondo le indicazioni formulate dalla Giunta, previo esame del rendiconto economico dell'iniziativa e di eventuali ulteriori documentazioni utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato o delle ulteriori condizioni risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
2. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
3. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, la giunta potrà revocare la propria precedente deliberazione di concessione.
4. La Giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sul contributo, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa oppure individuare, tramite apposite convenzioni, specifiche modalità di erogazione delle contribuzioni anche in forma anticipata, fermo restando l'obbligo della rendicontazione finale.

**CAPO III**  
**CONCESSIONE D'USO DI BENI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI**

**Art. 9**

**Soggetti beneficiari della "Concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali"**

1. Possono essere beneficiari di beni pubblici e servizi comunali di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
  - a) le persone fisiche: secondo i criteri e finalità previste dal regolamento dell'ambito socio-assistenziale n. 4.5 dell'Udinese;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. 460/97 e alla L.383/2000, i gruppi ed i comitati costituiti a norma del Cod.Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata dall'autorità comunale le cui attività oggetto della sovvenzione abbiano per la popolazione amministrata rilevante importanza sociale.

**Art. 10**

**Scopo della "Concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali"**

1. Le concessioni di cui al presente capo sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato e/o di un interesse pubblico.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati purché non definiti nel bilancio di previsione.

**Art. 11**

**Natura delle concessioni di cui al presente capo.**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
  - A) al godimento di un bene comunale mediante:
    - a.1 la concessione di alloggi ai fini della custodia di immobili di proprietà comunale;
    - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, manifestazioni ecc.;
    - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
    - a.4 concessione di uso di mezzi (con autista) o materiale di proprietà comunale per l'impiego o il trasporto di materiale finalizzato alla realizzazione di eventi di pubblico interesse;
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione eventuali specifici regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali o nell'atto giuntale di concessione dei vantaggi economici.

#### **Art. 12**

##### **Procedure per ottenere il “godimento di un bene comunale”.**

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
  - dei motivi della richiesta;
  - dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento di finalità pubblica utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.
  - lo scopo perseguito dell'associazione, comitato o gruppo al fine di rendere evidente l'eventuale pubblico interesse.
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta comunale, previa regolare attività istruttoria da parte degli Uffici comunali competenti, e dovrà risultare da regolare contratto o convenzione nel quale vanno esplicitati i motivi di una eventuale revoca.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi sostanziali che hanno determinato la concessione in base a eventuali condizioni speciali.
4. Per l'uso occasionale e/o eccezionale del bene non è richiesto il contratto e/o la convenzione.

#### **Art. 13**

##### **Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.**

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina negli atti relativi alla approvazione delle tariffe o nell'atto giuntale di autorizzazione alla fruizione agevolata.

### **CAPO IV**

#### **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 14**

##### **Termine per la conclusione dei procedimenti**

1. Il procedimento di concessione dei contributi a persone fisiche secondo i criteri e finalità previste dal regolamento dell'ambito socio-assistenziale n. 4.5 dell'Udinese deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. I procedimenti per la concessione dei contributi alle persone giuridiche e alle associazioni con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. 460/97 e alla L.383/2000, ai gruppi ed i comitati costituiti a norma del Cod.Civ. purché almeno costituiti da

scrittura privata autenticata dall'autorità comunale devono concludersi entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta di assegnazione dei contributi stessi.

3. Il procedimento per la concessione di beni o Servizi di cui al capo III di deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda”.

## **CAPO V**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 15**

##### **Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 16**

##### **Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Segreteria.
2. Gli uffici provvederanno a divulgare il presente Regolamento mediante idonei mezzi di comunicazione.

#### **Art. 17**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione consiliare di approvazione sarà divenuta esecutiva.
2. Restano salve fino alle scadenze già individuate le contribuzioni, sovvenzioni ed i vantaggi economici già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti le norme previste nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 20.11.1998.